



PIANO DI ZONA

EX L.328/00 assago, buccinasco, cesano boscone, corsico, cusago, trezzano sul naviglio

PROTOCOLLO OPERATIVO

DELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CORSICHESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL PIANO DI ZONA 2022-2023

PREMESSO

- che le Politiche Sociali perseguono obiettivi di benessere attraverso la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi che garantisca qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;
- che l'art. 131 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 rubricato: “ *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*” trasferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei “servizi sociali” e, in particolare, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, non ch  i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali;
- che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 rubricata: “ *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*” stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti pi  funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, secondo le modalit  stabilite dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“ *Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”);
- che l'art. 8, co. 3, lett. a) della citata legge demanda alle Regioni il compito di determinare e favorire l'esercizio associato delle funzioni sociali mediante la costituzione di Ambiti territoriali e la definizione di modalit  e strumenti per la gestione unitaria del Sistema locale dei servizi sociali a rete;
- che l'art 19 della citata legge prevede che la programmazione degli interventi sociali e socio-sanitari servizi sociali debba avvenire a livello di Comuni associati negli Ambiti Territoriali mediante lo strumento del Piano di zona, adottato attraverso Accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- che l'art. 13, co. 1, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 rubricata: “ *Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale*” dispone che i comuni singoli o associati [...] sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e concorrono

alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 3/2008 nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini, in particolare, programmando, progettando e realizzando la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 della stessa legge;

- che l'art. 18 della citata legge regionale dispone che il piano di zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale e definisce le modalità d'accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione, e che l'Ufficio di Piano sia la struttura tecnico-amministrativa che assicura il coordinamento degli interventi e l'istruttoria degli atti di esecuzione del piano, nonché che ciascun comune dell'Ambito contribuisca al funzionamento dell'Ufficio di Piano proporzionalmente alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili;
- che con DGR XI/4563 del 19 aprile 2021 Regione Lombardia ha approvato il documento contenente le *“Linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023”*, il quale, in rapporto al contesto sociale ed economico radicalmente mutato rispetto alla precedente triennalità a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, riconosce la sempre maggiore centralità e importanza degli Ambiti territoriali e degli Uffici di Piano come centri programmatori e organizzativi della rete del welfare locale basato sulla necessità di garantire una risposta più efficiente ed efficace ai bisogni sociali dei cittadini;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

TITOLO I – FINALITA' E DURATA

ART. 1 – Oggetto

1. Il presente protocollo operativo ha come oggetto la gestione associata tra i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio:
 - dell'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale del Corsichese ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 - delle unità di offerta, dei servizi, degli interventi e dei progetti socio assistenziali e socio sanitari svolti in maniera associata dai Comuni dell'Ambito territoriale del Corsichese.
2. La responsabilità della gestione dei servizi e dei progetti indicati nel presente articolo è attribuita dall'Assemblea dei Sindaci all'Ufficio di Piano.

3. Nel corso del vigente protocollo operativo l'Assemblea dei Sindaci dà mandato all'Ufficio di Piano di fare uno studio su diverse modalità gestionali che permettano l'espansione e la più efficace ed efficiente gestione dei servizi associati e delle risorse anche al fine di aumentarne il numero e le tipologie, favorendo così la realizzazione di economie di scala e la riduzione del carico di lavoro sui singoli comuni dell'Ambito.
4. Allo scopo di definire tutti gli aspetti di organizzazione dei servizi delegati, l'Ufficio di Piano può proporre all'Assemblea dei Sindaci l'introduzione, la riforma – anche parziale – o le integrazioni necessarie dei regolamenti interni di funzionamento dei servizi, nel rispetto delle linee guida e degli indirizzi contenuti nei singoli statuti comunali.

ART. 2 – Finalità

1. La finalità che si intende perseguire con il presente protocollo operativo è quella di definire gli aspetti organizzativi e gestionali dell'Ufficio di Piano.
2. L'organizzazione dell'Ufficio di Piano deve tendere a garantire pubblicità, economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
3. L'organizzazione dell'Ufficio di Piano avrà al suo interno le seguenti funzioni: coordinamento, supporto amministrativo, programmazione e progettazione sociale in attuazione degli obiettivi strategici definiti del documento di Piano di Zona – triennalità 2021-2023, secondo il ciclo di programmazione ivi definito.

ART. 3 – Durata

1. Il presente protocollo operativo è valido dall' 1 gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2023, salvo proroga da effettuarsi con atto espresso e motivato.
2. La facoltà di recesso s'intende preclusa per l'intera durata del presente protocollo e dell'eventuale proroga dello stesso.

TITOLO II – UFFICIO DI PIANO

ART. 4 – Organizzazione

1. L'Ufficio di Piano ha sede presso il Comune capofila dell'Ambito territoriale, al quale spetta assicurare le attività di supporto e logistiche per il suo regolare funzionamento.

2. L'organizzazione dell'Ufficio di Piano si uniforma a criteri di funzionalità, economicità di gestione ed è composto da un numero di componenti proporzionato alla quantità e qualità dei servizi gestiti in forma associata e comunque in numero non inferiore a 5 unità così suddiviso:
 - a) N. 1 Coordinatore almeno di categoria D titolare di posizione organizzativa a tempo pieno e indeterminato;
 - b) N. 1 Istruttore direttivo amministrativo-contabile di categoria D a tempo pieno e indeterminato;
 - c) N. 3 Istruttori amministrativi di categoria C a tempo pieno e indeterminato;
 - d) N. 1 *Project Manager* di alta professionalità individuato ai sensi dell'art. 110, co. 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che concorra a realizzare gli obiettivi del Documento di Piano.
3. La composizione dell'Ufficio di Piano può essere modificata, al bisogno, con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci adottata all'unanimità dei suoi componenti, nel rispetto di quanto disposto nel precedente comma e in base alle ulteriori competenze e alle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano in un'ottica di gestione associata, in ragione della necessità di realizzare un miglioramento della gestione dei servizi e degli interventi sociali di Ambito.
4. E' compito del Comune capofila dell'Ambito territoriale del Corsichese assicurare la dotazione di personale in forza all'Ufficio di Piano, nell'ambito della propria dotazione di personale e degli spazi assunzionali, come indicato nel Documento di Piano allegato all'Accordo di Programma.
5. Il costo del personale assegnato all'Ufficio di Piano è posto a carico dei Comuni dell'Ambito territoriale ed è sostenuto economicamente dalle risorse di Ambito provenienti dai trasferimenti comunali.

ART. 5 – Funzioni e competenze

1. L'Ufficio di Piano è individuato, ai sensi dell'art. 18, co. 10, della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3, come la struttura tecnico-amministrativa che svolge le funzioni di pianificazione, programmazione, coordinamento e gestione dei servizi delegati a cui è affidata l'istruttoria degli atti di esecuzione del Piano.
2. Assicura l'interazione funzionale tra Assemblea dei Sindaci, Tavolo Tecnico, Tavoli d'Area, Terzo Settore, ATS e ASST.
3. Rappresenta la struttura gestionale e tecnica a supporto dell'Assemblea dei Sindaci per le seguenti attività:

- a) realizzazione degli obiettivi indicati nel Documento di Piano dell'Ambito territoriale secondo le priorità definite dalla stessa Assemblea dei Sindaci;
 - b) verifica e monitoraggio delle azioni previste dal Piano di Zona, assumendo il ruolo di supporto tecnico e gestionale dei processi attuativi della programmazione zonale;
 - c) convocazione dell'Assemblea, definizione dell'ordine del giorno delle sedute e predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare;
 - d) cura della verbalizzazione e della trasmissione delle informazioni sulle decisioni adottate dall'Assemblea dei Sindaci.
4. Rappresenta l'Ambito territoriale in organismi di raccordo regionali, provinciali, distrettuali e sovra distrettuali istituzionali e di partecipazione e ai tavoli di lavoro di ATS Città Metropolitana e di altri organismi tecnici che coinvolgono gli Ambiti per ciò che concerne i percorsi di integrazione sociale e socio-sanitaria.
 5. Affianca il Tavolo Tecnico nella elaborazione di interventi in attuazione degli indirizzi politico-strategici definiti dall'Assemblea dei Sindaci e supporta i Tavoli d'Area nelle loro funzioni progettuali nelle aree Adulti, Minori e Famiglia, Disabili e Anziani, mediante la convocazione dei tavoli, la determinazione dell'ordine del giorno delle sedute e la predisposizione del materiale utile per gli argomenti da trattare, anche con il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore.
 6. Definisce e verifica le modalità operative per l'attuazione dell'Accordo di Programma, redige relazioni sullo stato avanzamento dei lavori per i Comuni dell'Ambito e tiene informati i soggetti sottoscrittori sull'andamento del processo di attuazione del Piano di Zona, anche dal punto di vista finanziario.
 7. Propone, su impulso dell'Assemblea dei Sindaci e del Tavolo Tecnico, attività scientifiche, tecniche, istruttorie, amministrative e di studio relative, a titolo esemplificativo, all'analisi dei bisogni, alla definizione di indicatori e standard, alla definizione degli obiettivi, al controllo sulla gestione dei servizi afferenti al Piano di Zona, al monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'efficacia del Piano, al sistema informativo, alle reportistiche del Piano di Zona, alla informazione nei confronti della cittadinanza, al bisogno formativo dei diversi operatori sia pubblici sia del privato sociale.
 8. Quantifica annualmente e gestisce il budget unico di Ambito a copertura dei costi relativi agli interventi e ai servizi in gestione misto-associata, conformemente ai criteri zonali, alle modalità di utilizzo e alla ripartizione delle risorse dei fondi nazionali, regionali e di quelli provenienti da altri enti pubblici o privati in linea con le indicazioni normative in materia e secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, assolvendo ai debiti informativi previsti a livello nazionale e regionale o comunque connessi all'utilizzo di specifiche risorse economiche.

9. Espleta tutte le procedure a evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e le procedure di accreditamento degli operatori per la gestione associata a livello di Ambito territoriale dei servizi, provvedendo all'erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti – pubblici o privati – che gestiscono i servizi e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ai soggetti aventi diritto in forza di quanto disposto dall'art. 12, co. 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 6 – Coordinatore dell'Ufficio di Piano

1. Il Coordinatore del Piano di Zona è responsabile dell'Ufficio di Piano e, nel rispetto degli indirizzi programmatici indicati dall'Assemblea dei Sindaci, sovrintende a tutte le attività tecniche dell'Ufficio e, in particolare:
- a) Svolge un ruolo propulsivo, d'indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Ufficio di Piano, finalizzato alla programmazione ed alla gestione del Piano di Zona;
 - b) Cura i rapporti tra l'Ufficio di Piano e l'Assemblea dei Sindaci;
 - c) Segue l'esercizio delle funzioni attribuite all'Ufficio di Piano, interpellando direttamente, se necessario, gli Uffici o i Responsabili degli interventi di competenza;
 - d) Promuove la definizione di Accordi di programma e convenzioni con altri enti;
 - e) Sollecita gli Uffici in caso di ritardi o inadempimenti;
 - f) Formula, anche su proposta del Tavolo Tecnico, indicazioni e suggerimenti diretti all'Assemblea dei Sindaci in tema di iniziative di formazione di aggiornamento degli operatori, rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
 - g) si occupa della programmazione sociale e socio-sanitaria;
 - h) predispone il carico di lavoro dei componenti dell'Ufficio di Piano in merito ai compiti di programmazione, monitoraggio, gestione delle risorse economiche e di valutazione del Piano di Zona;
 - i) Si fa carico di tutte le attività di raccordo con i relativi Uffici di Piano provinciali e regionali al fine di ottimizzare le modalità organizzative di redazione e attuazione degli interventi/servizi previsti dal Piano di Zona;

- j) Informa periodicamente l'Assemblea dei Sindaci su tutte le attività inerenti l'Ufficio di Piano;
- k) Partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Assemblea dei Sindaci e ne cura la verbalizzazione.

ART. 7 – Obblighi del Comune capofila

1. Al Comune capofila sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) coordinamento dell'Ufficio di Piano;
 - b) individuazione e messa a disposizione delle sede dell'Ufficio di Piano, provvedendo alle spese per il suo funzionamento;
 - c) adozione di atti amministrativi utili alla costituzione e gestione dell'Ufficio di Piano;
 - d) adozione di tutti gli atti organizzativi relativi al personale assegnato all'Ufficio di Piano (assunzioni, gestione del rapporto di lavoro, etc.), sentita l'Assemblea dei Sindaci.
2. Per il tramite dei propri organi, il Comune capofila si occupa altresì di presiedere il processo valutativo del Coordinatore sulla base delle proprie metodologie vigenti.

ART. 8 – Obblighi dei Comuni dell'Ambito

1. Ogni Comune firmatario dell'Accordo di programma s'impegna a:
 - a) partecipare all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale del Corsichese;
 - b) mettere a disposizione le risorse umane e strumentali necessarie per la collaborazione all'attuazione degli interventi previsti dal Piano di Zona;
 - c) gestire le singole progettualità dei propri cittadini nell'ambito delle misure e dei contributi attivati dal Piano di Zona;
 - d) realizzare tutto quanto contenuto nel Piano di Zona garantendo la massima cooperazione all'Ufficio di Piano;
 - e) supportare l'Ufficio di Piano nell'adempimento del debito informativo e nella raccolta dei dati per l'analisi dei bisogni, fornendo i dati e le informazioni necessarie nei tempi definiti da Regione e dall'organizzazione interna dell'Ufficio di Piano;

- f) Versare al Comune capofila il c.d. “Budget di Ambito”, il cui importo è approvato annualmente dall’Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui al presente protocollo, a garanzia del buon funzionamento dei servizi in gestione misto-associata e della copertura finanziaria dei piani operativi di ogni singolo servizio o progetto, ivi compreso il costo del personale assegnato all’Ufficio di Piano;
- g) istruire le pratiche amministrative relative ai servizi e agli interventi erogati dal Piano di Zona (ricevimento istanze, protocollazione, valutazione dei documenti e corrispondenza dei requisiti a quanto previsto dagli Avvisi pubblici o bandi etc.).

Ove previsto, il Comune provvede, inoltre, alla determinazione dell’importo del beneficio da erogare e alla trasmissione dei dati all’Ufficio di Piano per i successivi adempimenti, corredata da comunicazione di aver espletato tutti i dovuti controlli con l’assunzione di responsabilità.

Resta inteso che è facoltà dell’Assemblea dei Sindaci modificare o attribuire nuove funzioni e competenze all’Ufficio di Piano, in base a motivate e comprovate ragioni organizzative, espressamente indicate nella delibera adottata all’unanimità, e a condizione che ciò avvenga potenziando la dotazione strumentale e di personale assegnata all’Ufficio di Piano, coerentemente con quanto indicato all’art. 4, co. 2 del presente protocollo.

ART. 9 – Mezzi finanziari

1. Le risorse necessarie per il funzionamento dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti di cui al presente protocollo sono garantite da adeguati trasferimenti da parte:
 - del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali;
 - del Fondo Sociale Regionale;
 - del Fondo Non Autosufficienza;
 - dai Comuni dell’Ambito territoriale;
 - da altre risorse provenienti dalla partecipazione a bandi, da rette degli utenti, o da qualsivoglia canale di finanziamento della rete dei servizi sociali integrati.
2. Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano predispose per l’Assemblea dei Sindaci uno schema analitico delle spese per l’attuazione del Piano di Zona e per la gestione associata dei servizi e dei progetti previsti per l’anno successivo, indicando anche le modalità di copertura delle medesime (budget di Ambito

territoriale). Tale documento, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, sentito il Tavolo Tecnico, viene inserito dall'Ente capofila nell'ambito della complessiva manovra di bilancio annualmente predisposta. Le Amministrazioni Comunali aderenti iscrivono, se tenute, le somme approvate in sede di preventivo nei propri documenti di programmazione economico-finanziaria.

3. Entro i tempi e secondo le procedure stabilite dall'Ente capofila per l'approvazione del rendiconto di gestione, l'Assemblea dei Sindaci, con la collaborazione dell'Ufficio di Piano, predispone il consuntivo annuale del Piano di Zona.
4. La gestione delle poste residue, attive e passive, è effettuata con vincolo di destinazione congiuntamente a quelle del Bilancio dell'Ente capofila. Eventuali avanzi di amministrazione, determinati dalle operazioni contabili connesse alla gestione finanziaria del Piano di Zona, sono applicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contabilità e compatibilmente con le condizioni di bilancio dell'Ente capofila in relazione al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, esclusivamente per spese legate all'attuazione del Piano di Zona o alla gestione associata dei servizi e degli interventi sociali.
5. Il Coordinatore dell'Ufficio di Piano esprime la regolarità tecnica sugli atti di propria competenza, il Responsabile del Settore Economico Finanziario dell'Ente capofila appone il visto di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria sugli atti amministrativi relativi allo svolgimento dei compiti assegnati all'Ufficio di Piano.

ART. 10 – Ripartizione dei costi

1. Le spese per la gestione amministrativa, tecnica e contabile del Piano di Zona relative a strutture, mezzi, consumi e personale sono posti a carico del budget del Piano di Zona sociale di riferimento.

ART. 11 – Responsabilità

1. L'Ufficio di Piano garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto nel presente protocollo operativo in materia di gestione di servizi e interventi di Ambito.
2. Gli enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma garantiscono la collaborazione delle proprie organizzazioni per quanto necessario al buon funzionamento dei servizi stessi e la copertura finanziaria dei piani operativi di ogni singolo servizio o progetto tramite il budget di Ambito approvato annualmente dall'Assemblea dei Sindaci, con le modalità di cui al presente protocollo.

TITOLO III - MODALITA' DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE DESTINATE A SERVIZI DI AMBITO

ART. 12 – Individuazione delle strutture per il funzionamento dei servizi di Ambito

1. Per lo svolgimento dei servizi di Ambito il Comune capofila dell'Ambito mette a disposizione dell'Ufficio di Piano gli idonei locali necessari all'attività, le attrezzature e le strumentazioni necessarie (computer, linea telefonica, internet, etc.) che saranno resi disponibili per tutto il periodo di validità del presente protocollo.

ART. 13 – Uso degli immobili

1. Gli spazi sono messi a disposizione al solo fine di far attivare e gestire i servizi di Ambito autorizzati dall'Assemblea dei Sindaci.
2. Gli spazi possono essere messi a disposizione ad uso esclusivo o ad uso promiscuo, fatto salvo il rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari concernenti la disciplina dell'uso di beni immobili di proprietà del Comune capofila.
3. Le spese relative alle utenze, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria e la fornitura di arredi e attrezzature necessarie per assicurare la regolare attivazione del servizio, all'assistenza tecnica se necessaria e che si rendessero necessarie all'attività sono sostenute dal Comune concedente e rimborsate dai Comuni dell'Ambito territoriale, per tramite dell'Ufficio di Piano.
4. E' facoltà dei Comuni dell'Ambito mettere a disposizione immobili o altri beni strumentali al fine di realizzare le attività e i progetti di competenza dell'Ufficio di Piano.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie fra i Comuni sottoscrittori, in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente Convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si dovesse raggiungere un'intesa, è competente il Foro di Milano. E' escluso il ricorso alla procedura arbitrale.

ART. 15 – Privacy

1. Il Comune capofila dell'Ambito territoriale del Corsichese, nella persona del Sindaco *pro tempore*, è il titolare del trattamento dei dati personali, anche di quelli ricompresi nelle categorie particolari e di quelli relativi a condanne penali e reati, necessari per l'esecuzione delle attività svolte in esecuzione del presente protocollo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che ha recepito le disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 (*General Data Protection Regulation – GDPR*).

2. I Comuni facenti parte dell'Ambito territoriale del Corsichese sono individuati quali contitolari del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 26 del regolamento citato e sono tenuti in proprio all'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi alla protezione dei dati personali.
3. Il presente protocollo operativo ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali; pertanto, il trattamento dei dati personali – anche sensibili e giudiziari – è consentito per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, co. 3, del Reg. UE 2016/679.
4. Il Responsabile del trattamento dei dati per le attività collegate all'esecuzione del presente protocollo è individuato nel Coordinatore del Piano di Zona ed è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Reg. UE 2016/679.
5. I dati trattati in esecuzione del presente protocollo saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati e delle informazioni personali. Ciascun Comune contitolare si impegna a trattare i dati sensibili secondo modalità volte a prevenire violazione dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato e, comunque, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

ART. 16 – Clausola di rinvio

1. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente protocollo si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti all'Ambito territoriale del Corsichese, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.